



COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

Provincia di Cosenza

Codice Fiscale 00391420783

☎ 0984 - 442007

FAX 0984 - 442185

✉ e-mail castiglionecosentino@libero.it

PROT. N. 9230

20.10.2020

ORDINANZA N. 34 DEL 19/10/2020

OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID19 (ART.50 DEL D.LGS.267/2000). QUARANTENA CON SORVEGLIAZA ATTIVA

IL SINDACO

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020 con la legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covi-19" convertito in LEGGE il 22 maggio 2020, n.35;

Visto l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.3 del 08 marzo 2020 avente ad oggetto URGENTI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 3 DELLE LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA; DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DPCM 07/09/2020 nel territorio Regionale.

Richiamato, in particolare, il punto 4 della predetta ordinanza, ai sensi del quale "I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza";

Vista la nota dell'A.S.P. Cosenza – Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitaria prot. n. / mail del 19 ottobre 2020 ore 10.29.44 mediante la quale si comunicava di avviare la "QUARANTENA OBBLIGATORIA" per OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a Castiglione Cosentino in Via OMISSIS ;

Che da tale comunicazione si evidenzia che la suddetta persona è posta in quarantena con vigilanza attiva sul territorio comunale perché " **a stretto contatto con soggetto positivo al Covid-19**";

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Preso atto che nella medesima comunicazione prescrive per i motivi di cui sopra, la misura della quarantena obbligatoria fino ad esito negatività;

Visto l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: "In particolare, in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale.....";

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Sentiti Settori Comunali interessati;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto che le situazioni di fatto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del DL 25 marzo 2020 n.19 e delle norme sopra richiamate;

ORDINA

CHE OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS e residente in Castiglione Cosentino in Via OMISSIS , dal 18 ottobre 2020 , sia sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria, presso la propria residenza fino ad esito negatività (**doppio tampone negativo**) , con sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio di ,

territorialmente competente Igiene Pubblica, della dell'A.S.P. Cosenza – Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitaria;

DI NOTIFICARE

la presente Ordinanza al soggetto destinatario del provvedimento;

Di inviare alla Polizia Municipale - alla ASP Calabria - al Comando Stazione Carabinieri di San Pietro in Guarano, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.


DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679. la trasmissione della presente ordinanza al soggetto destinatario del presente provvedimento.

DISPONE

la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a negativizzazione tampone, fatte salve eventuali e successive disposizioni; salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO
SALVATORE MAGARO'